

Condono e fiscalità regionale, effetti di gettito e sulla compliance

Andrea Angeli*, Patrizia Lattarulo*, Maria Grazia Pazienza**, Eugenio Palmieri**

Tra le politiche rivolte al recupero di gettito fiscale, il condono è senza dubbio quella alla quale i governi italiani hanno fatto maggiormente ricorso, con l'intento di trovare nuove risorse da destinare agli equilibri di bilancio in momenti di grave crisi finanziaria. Si tratta, infatti, di una politica certamente più agevole da applicare rispetto al contrasto all'evasione, che è meno popolare, comporta tempi più lunghi, richiede una migliore efficienza amministrativa ed una maggior continuità politica per sortire qualche efficacia. Infatti, le previsioni di recupero da iscrivere in bilancio possono essere elevate se basate sull'ingente dimensione dell'evasione nel nostro paese, mentre spesso il gettito recuperato con le azioni di contrasto è ben inferiore alle aspettative.

Il condono di cui si discute in questi giorni, ha però caratteristiche che in parte lo distinguono dagli episodi precedenti. In epoca pandemica e in un contesto di grave crisi economica, è rivolto ad alleggerire le situazioni di debito delle famiglie. Infatti è una misura limitata nel tempo e negli importi, oltre che – per la prima volta – nei soggetti che vi possono fare ricorso. La manovra riguarda la rottamazione (cioè la completa cancellazione del debito) di cartelle risalenti al periodo 2000-2010 (quindi effettivamente ormai difficilmente recuperabili), per un importo residuo inferiore a 5mila euro (quindi un basso importo), a carico di soggetti con redditi inferiori a 30mila euro nel 2019. A questa misura si accompagna la definizione agevolata (sconto sulle sanzioni) degli avvisi bonari relativi al periodo d'imposta 2017 e 2018 i cui pagamenti maturerebbero in questi mesi di difficoltà economica (questa misura è limitata alle partite Iva che hanno registrato una riduzione nel volume d'affare maggiore del 30% nel 2020).

Ciononostante questa misura, pur con questa articolazione, suscita delle perplessità per più ordini di motivi: la prima è relativa al fatto che le posizioni debitorie che verrebbero cancellate risalgono per lo più a debiti attivati molto in là nel tempo e dunque non c'è uno stretto collegamento con un provvedimento che intende alleviare le difficoltà economiche della pandemia; inoltre non è da darsi per scontato che siano determinate da situazioni di bisogno, quanto piuttosto da una accorta e ripetuta valutazione di convenienza a posporre il pagamento, alimentata dall'attesa di provvedimenti di sanatoria. La letteratura internazionale sul tema concorda, infatti, sulla possibilità che la realizzazione reiterata di simili programmi possa influenzare negativamente tanto la compliance quanto il gettito fiscale nel medio-lungo periodo, minando l'efficienza complessiva del sistema fiscale. Inoltre, senza la contemporanea o successiva implementazione di maggiori e più severe azioni di contrasto che modifichino il costo dell'evasione futura, è plausibile che un individuo che pure abbia scelto di partecipare al condono continuerà successivamente ad evadere e che tale provvedimento sia visto dal complesso dei contribuenti come segno di debolezza dell'amministrazione fiscale. Anche guardando solo agli ultimi anni, in Italia vi sono state numerose misure di condono fiscale di diversa portata, quali il rientro di patrimoni

dall'estero (nel 2009 e 2015), la rottamazione delle cartelle (nel triennio 2016-2018) e la c.d. pace fiscale (nel 2018).

Può essere utile contribuire a questa discussione, facendo riferimento all'intervento del triennio 2016-2018 che ha introdotto la definizione agevolata o rottamazione dei ruoli emessi dal 2000 al 2017¹. Essa opera uno sconto del debito del contribuente che vi aderisce, il quale può pagare l'imposta dovuta senza versare le sanzioni e gli interessi di mora. L'obiettivo di questo intervento è avere entrate immediate grazie all'adesione da parte dei debitori potenzialmente attratti dagli sconti offerti. In altri termini, attraverso il condono l'ente impositore mira a recuperare delle entrate non versate, sia pure rinunciando alle multe e costi aggiuntivi maturati nel frattempo.

Questa misura è stata applicata a tutte le posizioni debitorie verso Agenzia delle Entrate-Riscossione, incluse le fiscalità degli enti territoriali. Una delle imposte più rilevanti per l'autonomia fiscale regionale è il bollo auto che presenta livelli di evasione non trascurabili, nonostante gli importi medi dovuti siano relativamente modesti e pur trattandosi di un'imposta sulla proprietà, per cui è facilmente identificabile il contribuente. Per quanto riguarda la Toscana (non diversamente, si presume, dalle altre regioni), il recupero dei ruoli² per il bollo risulta abbastanza difficoltoso: su oltre 1,175 milioni di euro di ruoli emessi dal 2004 al 2019 solo 358 sono stati effettivamente incassati (pari al 30,5%)³.

È dunque importante chiedersi se, grazie al condono, vi sia stato un maggiore recupero fiscale per le casse dell'ente, e quale sia stato l'effetto di medio-lungo periodo sulla compliance dei debitori.

Durante gli anni in cui è stata attiva la definizione agevolata (2017-2019) si sono recuperati circa 79 milioni di euro. In base alle stime sul tasso di recupero ordinario degli anni precedenti, sarebbero comunque entrati importi pari a circa 65 milioni – negli anni passati – e altri 1,5 milioni negli anni immediatamente successivi. Sulla base di questi calcoli, si può, perciò, sostenere che l'importo aggiuntivo che il condono ha portato nelle casse della Regione Toscana dai ruoli della tassa automobilistica sia circa 12,4 milioni (pari al 19,1%). Si tratta sicuramente di maggiori entrate effettive, ma se confrontate al gettito annuo dell'imposta (di circa 500 milioni) e agli oltre 800 milioni di ruoli non pagati della tassa automobilistica nei 15 anni considerati, questi 12 milioni in tre anni non sembrano un risultato particolarmente incisivo. Una ulteriore considerazione riguarda la distribuzione tra "vecchi" e "nuovi" ruoli. Infatti, il recupero riguarda prevalentemente i ruoli più

¹ Un più esaustivo rapporto di ricerca verrà reso disponibile a breve sul sito dell'IRPET.

² La cartella di pagamento è l'atto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.) (www.agenziaentrate.gov).

³ A proposito degli ultimi interventi normativi in tema di riscossione da parte degli Enti Locali si veda Angeli A. e Canzoneri A. (2020), *Federalismo in Toscana n. 2/2020*, IRPET.



datati, mentre negli anni più vicini al condono il recupero “ordinario” sarebbe stato superiore a quello avvenuto a seguito del condono. In altri termini chi aveva ruoli più recenti ed ha partecipato al condono avrebbe probabilmente comunque pagato il proprio debito ed ha approfittato dello sconto offerto per pagare di meno.

Inoltre, come accennato in precedenza, occorre valutare anche l'impatto di questa politica sul comportamento dei contribuenti nel medio-lungo periodo.

Per studiare il cambiamento del comportamento individuale a seguito dell'introduzione della definizione agevolata è stato utilizzato un approccio difference-in-difference (DID), mettendo a confronto due tempi diversi di pagamento dei ruoli. L'analisi si concentra su un ampio campione di contribuenti recidivi (la larga maggioranza dei ruoli sono a carico degli stessi soggetti nel tempo tanto che l'86% dei contribuenti che hanno ricevuto un ruolo nel 2018 l'avevano già ricevuto in anni precedenti) che hanno almeno un ruolo sia prima dell'introduzione del condono (nel 2014) sia dopo di esso (nel 2018) quando non era più possibile partecipare a questa politica. L'obiettivo dello studio è quello di analizzare la variazione dei comportamenti individuali distinguendo fra chi ha preso parte alla rottamazione negli anni 2016-2018 e chi no.

Quel che emerge dai risultati è che, rispetto a chi non ha preso parte alla definizione agevolata, coloro che hanno partecipato al condono hanno una maggiore probabilità di fare almeno un pagamento dei propri debiti, sia per quanto riguarda i ruoli prima dell'introduzione della rottamazione (2014) che per quelli successivi (2018). Ciò significa che buona parte dei contribuenti che prendono parte alla rottamazione sono coloro che, a prescindere da questo strumento, hanno già un'alta

probabilità di pagare il proprio debito e quindi che il condono non ha grandi effetti su coloro che normalmente non pagano i propri ruoli. Ciò è anche confermato dal fatto che degli oltre 800 milioni di ruoli non pagati siano entrati solo 12 milioni di euro aggiuntivi. L'analisi DID, inoltre, ha portato un altro importante risultato: i contribuenti che hanno partecipato alla definizione agevolata hanno una maggiore probabilità di non pagare i nuovi ruoli del 2018 rispetto a coloro che non hanno aderito a questo strumento. Ciò è probabilmente attribuibile al fatto che tali contribuenti, prima di pagare il nuovo debito, preferiscono aspettare che sia introdotto un nuovo condono per poter beneficiare ancora una volta degli sconti offerti.

La nostra analisi conferma quindi i risultati della letteratura che evidenziano un effetto negativo sulla compliance del condono nel medio-lungo periodo. Perciò, se si considerano i soli 12 milioni di entrate effettivamente aggiuntive e che attualmente quasi il 70% dei ruoli della tassa automobilistica non vengono pagati, l'applicazione del condono sembra essere stata una misura davvero poco produttiva.

D'altro canto, il comportamento di colui che avendo usufruito del condono non paga i nuovi ruoli, perché in attesa del successivo, è ragionevole, considerando provvedimenti e annunci che regolarmente prendono forma di governo in governo.

* IRPET

** Università degli studi di Firenze

Si ringraziano Alessio Ferracani, Jacopo Geroni e Sabrina Graziani del Settore Politiche fiscali e riscossione della Regione Toscana per la collaborazione nella lettura e interpretazione dei dati

La finanza decentrata e le trasformazioni dell'epoca Covid, vecchi e nuovi temi

Sintesi dell'introduzione al Rapporto sulla finanza territoriale 2020 a cura degli Istituti di ricerca regionali

Ernesto Longobardi*

Questa riflessione prende spunto dai temi trattati in alcuni capitoli del Rapporto riguardo ai cambiamenti in atto nella finanza decentrata, a seguito dell'evento pandemico, e per effetto della *governance* delle politiche di contrasto.

La crisi pandemica sul sistema di finanza pubblica e la sua articolazione per livelli di governo permarrà oltre il suo termine. Importanti modifiche hanno investito il sistema della mobilità, per il potenziamento delle prestazioni a distanza nell'organizzazione del lavoro e dell'istruzione. Come descritto all'interno del rapporto, per via di tali modifiche nelle attività delle persone, ma anche per una nuova attrattiva, indotta dalla crisi, dei centri minori come scelta residenziale, sta cambiando il rapporto tra territori, tra centro e periferia, tra le grandi città e quelle di minore dimensione, sino ai paesi più piccoli. I riflessi sui mercati possono risultare molto rilevanti: dal mercato immobiliare (abitazioni ed uffici), a quello della ristorazione, della ricezione, dell'intrattenimento. Lo stallo del turismo e del settore dello spettacolo è destinato a rientrare. Ma è possibile che alcune modifiche dei flussi turistici e, soprattutto, delle modalità di fruizione del patrimonio culturale ed artistico possano durare oltre la crisi.

Sono tutti cambiamenti che, se e nella misura in cui si riveleranno duratori, si rifletteranno sulla domanda di servizi pubblici, modificando la struttura dei fabbisogni di spesa degli enti, sia in senso verticale, a seconda del livello di governo, sia in orizzontale, a seconda delle diverse caratteristiche (dimensione, collocazione geografica, composizione demografica, vocazione economica ecc.) dei singoli enti a ciascun livello di governo. Si potranno anche modificare l'entità e la distribuzione delle risorse fiscali, di nuovo sia tra livelli di governo sia all'interno di ciascuno di essi.

Un secondo tema ampiamente trattato nel rapporto è quello della tenuta dei sistemi di governo multilivello in tempi di pandemia. L'epidemia si è diffusa nei territori in modo disomogeneo e asincrono. Questa caratteristica esalta le proprietà del governo decentrato, individuate dalla letteratura consolidata sul federalismo fiscale, di sapere meglio rispondere, rispetto al governo centrale, alle esigenze locali quando queste risultano differenziate tra territori. D'altra parte, l'evidente natura di "male pubblico" nazionale (a dire il vero, sovranazionale) dell'epidemia porterebbe a privilegiare scelte centralizzate. Si ritiene, in genere, che questa tensione vada risolta con efficaci meccanismi istituzionali di coordinamento verticale. Il coordinamento, tuttavia, è tra gli aspetti più complessi dei sistemi di governo multilivello. Esso presuppone, in primo luogo, una chiara e netta attribuzione di responsabilità, che non lasci zone grigie di incertezza. Ma già in condizioni ordinarie, tale requisito è difficile da soddisfare per le materie che, per loro natura, richiedono il concorso di governi di diverso livello. Le diffuse e rilevanti esternalità di una situazione di pandemia e la possibilità di significative economie di scala nella spesa pubblica necessaria per farvi fronte, portano, rispetto alle condizioni ordinarie, ad un aumento degli interventi che richiedono la collaborazione tra livelli di governo: dall'approvvigionamento straordinario di materiale e strumenti sanitari, alle attività per l'individuazione dei contagiati, a quelle relative al contenimento e all'isolamento, al controllo della mobilità interregionale ecc. Inoltre, nella pandemia, può risultare decisiva la tempestività nell'assunzione e nell'implementazione delle decisioni e questo esaspera i problemi di coordinamento tra i diversi centri decisionali.

Alcuni stati, di fronte alle più pressanti e complesse esigenze di coordinamento della situazione pandemica, hanno fatto ricorso alle istituzioni e alle procedure esistenti, pensate per le situazioni ordinarie. In altri casi si sono, invece, costruiti nuovi strumenti specificamente per l'emergenza. Da noi si sono fatte l'una e l'altra cosa: un ampio uso del sistema delle conferenze, ma anche nuovi "tavoli" ed altri organi collegiali a partire dal comitato tecnico scientifico.

In alcuni paesi, infine, il preesistente assetto delle relazioni istituzionali e finanziarie tra livelli di governo non ha retto all'impatto della pandemia e si è posto mano a riforme di ordine strutturale. Anche da noi lo *stress test* cui la pandemia ha sottoposto il sistema di governo multilivello ha portato nuovo alimento al dibattito sul suo assetto, in particolare sull'impronta marcatamente regionalista del nostro ordinamento e sull'opportunità di ripensare a disegni di riforma della ripartizione di competenze tra stato e regioni e alla creazione di nuove sedi istituzionali deputate al coordinamento. Nel breve periodo non sorprenderebbe se l'esperienza in corso esercitasse qualche significativa ricaduta sul travagliato e contestato processo di riconoscimento ad alcune regioni di nuovi spazi di autonomia.

Si è detto dei possibili nessi, al momento assai difficili da decifrare, tra le modifiche ora osservabili della finanza decentrata, prodotte dalla crisi pandemica e dagli interventi compensativi, e gli assetti che prevarranno una volta usciti dall'emergenza.

Il caso dei comuni è molto significativo. Il processo di riforma del sistema perequativo, che prese avvio con la legge 42 del 2009, è ancora molto lontano dal compimento (il termine è stato da ultimo spostato al 2030) e ad oggi il peso della nuova componente perequativa ha raggiunto appena il 27,5%.

Le ragioni di tale lentezza sono di ordine politico. La riforma è destinata a produrre rilevanti effetti redistributivi, spostando risorse dal Nord al Sud del Paese e a danno dei comuni minori. Non sorprendono, dunque, le difficoltà nella gestione politica della transizione, delle quali soffre in modo particolare l'ANCI.

Il problema risulta aggravato dalla natura orizzontale assunta dal sistema perequativo, la quale aumenta il grado di "salienza" della redistribuzione e ne sposta il costo politico dal centro alla periferia. Se gli effetti della pandemia e degli interventi pubblici posti in essere per farvi fronte si protrarranno, in qualche misura, oltre la crisi e questo imporrà una ricalibrazione del sistema perequativo, sarebbe dunque auspicabile che il riassetto diventasse l'occasione per aumentare il peso che vi esercitano i trasferimenti statali, rafforzando così la componente verticale.

Il caso delle regioni presenta affinità e differenze rispetto a quello dei comuni. Anche a livello regionale il processo di attuazione della riforma, disegnato, dalla legge 42 del 2009 e dal D.Lgs. 68 del 2011, è ancora largamente incompiuto. Per il tratto di strada che si è comunque percorso, si è proceduto in una direzione diversa. Si è costruito un nuovo sistema di allocazione delle risorse che per un verso risulta, rispetto ai comuni, maggiormente aderente al disegno di riforma, per un altro, invece, appare più chiuso all'innovazione. Si è istituito, infatti, limitatamente al settore sanitario, un meccanismo perequativo basato sui fabbisogni di spesa e le capacità fiscali, e di natura verticale, così come previsto dal disegno di riforma. Con l'introduzione dei Lea si è inoltre fatto spazio alle esigenze

di equità che il legislatore costituzionale ha interpretato in termini di Lep. Tuttavia, il legame fra i fabbisogni e i Lea è molto debole e indiretto e la procedura di determinazione dei fabbisogni non assegna alcun ruolo ai livelli quantitativi dei servizi resi. A livello comunale, invece, la transizione al nuovo regime perequativo è molto più indietro e il processo di determinazione dei Lep non è neppure cominciato. Al contempo, invece, l'impianto metodologico è ormai pressoché pronto per applicare, a tutti i servizi per i quali questo risulta tecnicamente possibile, la procedura di stima del fabbisogno come prodotto tra costo standard e livello quantitativo del servizio. È dunque un sistema che non richiede alcun ulteriore aggiustamento per l'introduzione dei Lep. Ciononostante, è solo con l'introduzione dei Lep il processo di riforma potrà dirsi compiuto, perché fino a quel momento i livelli quantitativi utilizzati in fase applicativa non potranno prescindere da quelli storici, indebolendo alla base una riforma che della "spesa storica" intendeva liberarsi.

A livello regionale, il tema dei Lep, anche nelle funzioni diverse dalla sanità è tornato in primo piano nell'ambito del processo per il conferimento ad alcune regioni, che ne hanno fatto richiesta, di una maggiore autonomia ai sensi del c. 3° dell'art. 116 della Costituzione. Allo stato, le intenzioni governative sembrano quelle di subordinare la devoluzione di nuove competenze nell'ambito di una funzione di spesa alla

determinazione dei Lep, non limitatamente a quelle specifiche competenze, ma per l'intera funzione cui afferiscono. Sembra inoltre necessario che, nel rispetto dello spirito della disposizione costituzionale, la determinazione dei Lep riguardi l'intero territorio nazionale, implicando dunque anche una valutazione dell'adeguatezza dei servizi resi dallo Stato nelle regioni non interessate dal processo di devoluzione. Si potrebbe allora aprire un processo di grande interesse che offrirebbe l'opportunità di fare finalmente vivere un principio nitidamente stabilito dal D.Lgs. 68 del 2011 (art. 13, c. 2) che dispone che "I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento ... ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore." L'applicazione di tale criterio, secondo il quale i Lep vanno determinati in relazione all'effetto ultimo sul cittadino di ciascuna circoscrizione territoriale, come risulta dal concorso di diversi livelli di governo (compreso lo Stato centrale), comporterebbe un enorme salto qualitativo nelle procedure di determinazione dei fabbisogni standard legati ai Lep, soprattutto nelle materie dell'assistenza e dell'istruzione.

** Università degli studi di Bari
(Referee del Rapporto sulla finanza territoriale 2020)*

I documenti di programmazione e i documenti di economia e finanza delle regioni (DEFR), una rassegna

Roberta Garganese*

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" definisce la programmazione come "il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento". Con riferimento alle Regioni, lo stesso principio contabile prevede espressamente i seguenti strumenti di programmazione:

- a) il documento di economia e finanza regionale (DEFR);
- b) la nota di aggiornamento del DEFR;
- c) il disegno di legge di stabilità regionale;
- d) il disegno di legge di bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio;
- f) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
- g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;
- k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

A distanza ormai di qualche anno dalla riforma che ha armonizzato i sistemi contabili delle Regioni italiane, queste paiono aver recepito, ciascuna in maniera propria e differente, le disposizioni nazionali nei rispettivi quadri legislativi che disciplinano il processo e le attività della programmazione regionale.

Esaminando le leggi regionali vigenti, infatti, le situazioni che si riscontrano sono piuttosto eterogenee tra loro. Vi sono Regioni nelle quali la programmazione è esclusivamente intesa come programmazione finanziaria; altre nelle quali vi sono leggi diverse specificamente dedicate ai processi di programmazione 'finanziaria', 'socio-economica', e 'territoriale' e vi sono, infine, Regioni nelle quali tutti questi processi sono disciplinati da un'unica legge. In particolare, una specifica ricognizione delle leggi regionali vigenti ha permesso di verificare come le Regioni che riconducono la propria disciplina sulla programmazione ad una programmazione di tipo sostanzialmente finanziario siano: la Liguria, le Marche, il Molise, la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Valle d'Aosta. Altre Regioni prevedono nelle proprie discipline l'adozione di strumenti di programmazione strategica, tanto che il documento maggiormente richiamato dalle leggi regionali/provinciali è il piano (o programma) regionale/provinciale di sviluppo (PRS), specificatamente: Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sardegna e dalla provincia autonoma di Trento.

Entrando nel merito del DEFR, che nell'impostazione del legislatore è divenuto il documento cardine della programmazione regionale, l'allegato 4/1 al principio contabile stabilisce che lo stesso debba:

- rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi;

- orientare le successive deliberazioni del consiglio e della giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Anche in questo caso, un'indagine sui più recenti documenti approvati dalle Regioni italiane ha permesso di evidenziare come, allo stato attuale, quasi tutte le Amministrazioni regionali redigano i propri DEFR con un approccio prettamente programmatico e poco orientato alla definizione di obiettivi finanziari. Con un'analisi comparativa si sono esaminate, nei DEFR regionali, le 'aree di contenuto' relative all'analisi del contesto, alle politiche da adottare, agli obiettivi della manovra, agli indirizzi per la legislazione e la programmazione e al confronto con i risultati dell'anno precedente.

Con riferimento all'analisi del contesto è stato osservato, tra l'altro, come le normative delle Regioni Lazio, Umbria, Molise e Puglia richiama espressamente la necessità di soffermarsi sull'individuazione delle tendenze e degli obiettivi macroeconomici relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione.

Rispetto alle politiche da adottare, è possibile sottolineare come alcune Regioni prevedano espressamente, nelle proprie normative, che questa sezione del DEFR sia raccordata con altri documenti di programmazione. In particolare, molte delle Regioni nelle cui discipline è prevista la redazione del Piano regionale di Sviluppo (PRS), prevedono che il DEFR ne rappresenti una sorta di aggiornamento annuale (ad esempio Toscana, Piemonte e Basilicata).

La legge regionale del Lazio, inoltre, prevede che il DEFR esponga lo stato di attuazione del "Programma economico sociale regionale generale" (PERG) e del "Piano territoriale regionale generale" (PTRG) e dei relativi piani settoriali ed intersettoriali e ne aggiorni annualmente le previsioni programmatiche costituenti riferimento per la programmazione della spesa regionale.

Vi sono, inoltre, Regioni – come il Piemonte e l'Emilia-Romagna – nelle quali si specifica che la programmazione delle politiche nel DEFR deve fornire informazioni circa gli impatti sul sistema degli Enti locali, esplicitando il collegamento tra il quadro complessivo della programmazione regionale e la programmazione locale, e gli impatti attesi in termini di pari opportunità (Emilia-Romagna); o indicando gli elementi che gli Enti locali devono considerare nelle relazioni previsionali e programmatiche (Piemonte).

Con riferimento agli obiettivi della manovra, la legge della regione Calabria dispone che vengano esplicitati in questa sezione del DEFR:

- lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata;
- le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all'accensione di mutui, all'emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa.

In tema di 'indirizzi per la legislazione e la programmazione', la legge regionale della Lombardia stabilisce che il DEFR 'costituisce l'aggiornamento del PRS, contiene le li-

nee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo contenuti nel PRS, e prevede in particolare:

- a) gli indirizzi delle leggi collegate;
- b) gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata;
- c bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.

Infine, nelle discipline regionali di Piemonte e Calabria si ritrovano espliciti riferimenti al confronto da operare,

nell'ambito del DEFR, con i risultati dell'anno precedente. In particolare, la legge regionale del Piemonte prevede che il DEFR 'confronta gli andamenti rappresentati con gli analoghi contenuti nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria della regione'; mentre quella della regione Calabria dispone 'l'esposizione e la valutazione dell'avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferite all'anno precedente'.

* IPRES

Numeri precedenti

2016

Federalismo in Toscana n. 1

- “Qualità e completezza degli studi di fattibilità, un fattore di criticità per i progetti di investimento pubblico italiani” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “Problemi e prospettive della valutazione economica pubblica” di *Marco Ponti* (Politecnico di Milano)
- “Le strategie europee per gli investimenti pubblici” di *Francesca Petrina* e *Claudio Virno* (Esperti)
- “Il finanziamento degli investimenti degli enti locali e territoriali: gli strumenti ed il loro utilizzo” di *Agnese Casolaro* e *Alessandro Panaro* (SRM Intesa San Paolo)
- “La valutazione del PUMS di Milano: processo progettuale e supporto alle decisioni” di *Paolo Beria* (DAStU, Politecnico di Milano)

Federalismo in Toscana n. 2

- “L’abbandono del patto di stabilità: quante risorse per gli investimenti dei comuni?” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* e *Andrea Taddei* (IRPET)
- “Superamento del Patto e revisione della Legge 243: abbiamo scherzato?” di *Andrea Ferri* e *Giuseppe Ferraina* (IFEL – Dipartimento Finanza Locale)
- “La situazione economico-finanziaria degli enti territoriali della Toscana. L’analisi della Sezione regionale della Corte dei conti” di *Francesca Petrina* e *Paolo Peluffo* (Corte dei Conti – Sezione Toscana)
- “Dal patto di stabilità interno al pareggio di bilancio in Costituzione” di *Onelio Pignatti* (Regione Emilia-Romagna)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Impatto sulla finanza regionale della legge di bilancio” di *Massimiliano Ferraresi* (Università di Ferrara), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Leonio Rizzo* (Università di Ferrara & IEB)
- “La spesa sanitaria delle Regioni” di *Roberta Garganese* (IPRES)
- “Competizione per il mercato e concentrazione industriale nei servizi di trasporto pubblico locale: l’esperienza Toscana” di *Patrizia Lattarulo*, *Mauro Massaro* e *Leonardo Piccini* (IRPET)
- “Il Settore Pubblico Allargato in Toscana. L’analisi conti pubblici territoriali” di *Irene Tassi* (IRPET)

2017

Federalismo in Toscana n. 1

- “Gli investimenti pubblici tra flessibilità e vincoli di bilancio” di *Maria Cristina Mercuri* (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- “Quali risorse e quali riforme per il rilancio degli investimenti” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Interventi sulla fiscalità di impresa: tra cambiamenti strutturali e spinte congiunturali” di *Francesca Gastaldi* (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- “La promozione delle imprese e dei loro investimenti” di *Marco Mariani* (IRPET)
- Valutazione degli investimenti pubblici in Italia: il caso delle politiche di prevenzione del rischio geologico di *Mauro Grassi* (Direttore di #Italiasicura)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Il sistema delle stazioni appaltanti toscane e il processo di aggregazione alla luce del nuovo codice degli appalti” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “La stazione unica appaltante della città metropolitana di Roma” di *Paolo Berno* (Città metropolitana di Roma)
- “La riforma dei contratti pubblici” di *Alberto Cucchiarelli* (ANAC – Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici)
- “La riforma del sistema di affidamento dei contratti pubblici: in ipotesi di integrazione tra le centrali di aggregazione e di committenza” di *Giovanni Forte* (Unione Valdera)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Tax gap regionale efficacia degli strumenti di auditing fiscale” di *Alfonso Carfora*, *Rosaria Vega Pansini*, *Stefano Pisani* (Agenzia delle entrate)
- “Le interazioni spaziali nelle politiche fiscali sul patrimonio immobiliare: un’analisi sui comuni italiani” di *Chiara Bocci*, *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “I nodi irrisolti della capacità fiscale standard” di *Carmela Brugnano*, *Giuseppe Ferraina*, *Larysa Minzyuk* (IFEL, Dipartimento Finanza locale)
- “L’imposta sul reddito d’impresa individuale e di società di persone: la nuova IRI” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo*, *Irene Tassi* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 4

- “Investimenti pubblici, risorse e riforme” di *Giuseppe Francesco Gori*, *Patrizia Lattarulo*, *Leonardo Piccini* (IRPET)
- “La finanza decentrata, risorse e riforme” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

2018

Federalismo in Toscana n. 1

- “Politiche di contrasto all’evasione: la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali” di *Andrea Angeli* (IRPET)
- “Il sostegno della Regione ai Comuni nella lotta all’evasione fiscale” di *Luigi Idili* e *Agnese Parrini* (Regione Toscana)
- “Riflessioni sul contrasto ad evasione/elusione della fiscalità locale in un Comune di 14.000 abitanti” di *Lorenzo Nesi* (Assessore alle politiche finanziarie del Comune di Montelupo Fiorentino)
- “La lotta all’evasione dell’ecotassa tramite la partecipazione degli enti locali” di *Claudio Sciancalepore* (Università degli studi di Bari)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Il regionalismo differenziato tra servizio universale e specificità territoriali” di *Lisa Grazzini* (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa), *Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Marika Macchi*, *Alessandro Petretto* (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa)
- “Spanish (Regional) Decentralization” di *Laura Varela Candamio* (University of A Coruña)
- “Autonomia scolastica e regionalismo differenziato” di *Santino Piazza* (IRES Piemonte)

Federalismo in Toscana n. 3

- “I costi dell’asimmetria regionale nell’ambito del divario territoriale” di *Andrea Filippetti e Fabrizio Tuzi* (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federalie sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” del Consiglio Nazionale delle Ricerche)
- “L’applicazione del regionalismo differenziato: le richieste di Regione Lombardia” di *Antonio Dal Bianco e Elena di Carpegna Brivio* (Éupolis Lombardia)
- “Regionalismo differenziato e sanità. Livelli di spesa, LEA e performance: il caso della Regione Puglia” di *Roberta Garganese e Iary I. P. Goffredo* (IPRES) e *Benedetto Giovanni Pacifico* (Regione Puglia)

2019

Federalismo in Toscana n. 1

- “La Legge di Bilancio per il 2019 e gli interventi per la spesa degli enti locali” di *Claudia Ferretti e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Legge di Bilancio 2019 e autonomia tributaria: quali prospettive per la finanza comunale?” di *Maria Teresa Monteduro* (Ministero Economia e Finanza)
- “La Legge di Bilancio 2019 e le misure per le Regioni” di *Guido Mazzoni* (Ancrel)
- “Ripristino delle Province, Città Metropolitane e Legge di Bilancio 2019” di *Rocco Conte* (Città metropolitana di Firenze)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Prove di differenziazione. Nuovi compiti delle regioni dopo la riforma delle Province” di *Patrizia Lattarulo e Michele Seremia* (IRPET)
- “Nota sulla definizione dei fabbisogni standard delle Regioni a Statuto Ordinario nelle materie diverse dalla sanità ai sensi del D.L. 50 del 2017” di *Francesco Porcelli* (SOSE Spa)

Federalismo in Toscana n. 3/4

- “Il federalismo asimmetrico nella letteratura internazionale” di *Lisa Grazzini* (Università degli studi di Firenze)
- “Regionalismo e riparto di risorse: il metodo del costo storico, del costo medio, dei fabbisogni standard” di *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Effetti finanziari delle richieste di autonomia regionale” di *Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi* (Università degli Studi di Ferrara e IEB, Università degli Studi di Ferrara e Università degli Studi di Parma)
- “Regionalismo differenziato e autonomie speciali: analogie reali o ipotetiche?” di *Alice Valdesalici* (Eurac Research - Istituto di studi federali comparati)
- “Between exit and disintegration: devolution e relazioni intergovernative nel Regno Unito dopo Brexit” di *Gabriella Saputelli* (Ricercatrice presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” - ISSiRFA-CNR)

2020

Federalismo in Toscana n. 1

- “DL 18 marzo 2020: misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e imprese” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “La spesa sanitaria toscana e i provvedimenti dell’emergenza Covid-19” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Le amministrazioni locali di fronte all’emergenza sanitaria” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 2

- “I comuni motore degli investimenti, nonostante tutto” di *Carlo Lancia* (ANCE Toscana)
- “Nuove prospettive per le assunzioni negli enti locali? Le assunzioni a tempo indeterminato e le ultime novità del decreto rilancio in materia di personale” di *Rocco Conte* (Città metropolitana di Firenze)
- “Entrate locali, nuovi spazi per un efficace recupero fiscale. Le nuove regole per l’agevolazione della riscossione previste dalla Legge di Bilancio 2020” di *Andrea Angeli e Alessandro Canzoneri* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Lavori pubblici tra lockdown e Decreto Semplificazione” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Pubblica amministrazione e investimenti” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Accessibilità materiale e digitale in Toscana” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 4

- “Criticità dei lavori pubblici, le opinioni degli enti” di *Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “L’impatto dei fondi di coesione europei sulla spesa per investimenti degli enti locali per le infrastrutture scolastiche. Un viale dei sogni (non ancora) infranti?” di *Santino Piazza e Paolo Feletig* (IRES Piemonte)
- “Riordino delle stazioni appaltanti ed efficienza dei lavori pubblici” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “I piani di investimento di amministrazioni e imprese in vista dell’arrivo delle risorse europee” di *Simone Torricini* (IRPET)